

Art. 20

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.
2. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.
3. L'avviso deve essere inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.**

Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni dall'adunanza.

4. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.
5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.
6. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.